



Al Ministro dell'Interno

e
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTO, in particolare, l’articolo 48, comma 16, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 456, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i fabbricati danneggiati ubicati nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici, individuati dall’articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;

VISTO l’articolo 18-*undecies*, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il quale dispone che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nei precitati decreti-legge e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all’allegato 2-*bis*, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del medesimo decreto-legge n. 8 del 2017;

VISTI i precedenti decreti del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 marzo 2017, del 4 agosto 2017, del 29 gennaio 2018, del 27 luglio 2018, del 22 gennaio 2019, del 24 luglio 2019 e del 23 dicembre 2019, recanti le anticipazioni a favore di n. 139 comuni del rimborso dei minori gettiti relativi rispettivamente alla seconda rata del 2016, alla prima e seconda rata del 2017, alla prima e seconda rata 2018 e alla prima e seconda rata 2019 dell’IMU e della TASI;

VISTO l’articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita con contestuale eliminazione della TASI e che l’IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2020 l’IMU, di cui al comma 738 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, è stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l’equivalenza di gettito dell’IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI i precedenti decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2020, del 1° febbraio 2021, del 16 luglio 2021, del 13 dicembre 2021 e del 20 luglio 2022, recanti le anticipazioni a favore degli stessi enti del rimborso dei minori gettiti relativi, rispettivamente, alla prima e alla seconda rata 2020, alla prima e alla seconda rata 2021 e alla prima rata 2022 dell'IMU;

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad attribuire un ulteriore acconto, a titolo di rimborso del minor gettito dell'IMU, riferito alla seconda rata per l'anno 2022;

PRESO ATTO che sul capitolo 1382 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'annualità 2022 e per le predette finalità, sono stati stanziati 18,5 milioni di euro;

RITENUTO di procedere al rimborso dell'importo complessivo di 8.476.562,21 euro, sulla base delle stime di andamento del gettito dell'IMU per l'anno 2022 elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

RITENUTO che l'eventuale conguaglio definitivo per l'anno 2022 potrà essere disposto con successivo provvedimento;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2022;

Decretano:
Articolo unico

(Anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2022, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. Ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è attribuito l'importo complessivo di 8.476.562,21 euro – riferito alla seconda rata semestrale dell'anno 2022 – a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), disposta dall'articolo 48, comma 16, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 8.307.497,16 agli enti individuati ai sensi dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e per complessivi euro 169.065,05 ai Comuni di Fermo, Foligno,



Il Ministro dell'Interno

e

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Grottazzolina, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, così come specificato nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

3. L'attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l'anno 2022 sarà disposta con successivo analogo provvedimento.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **29 dicembre 2022**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Piantedosi